ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

"Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale"

2911/C

Posizione ANCE

Maggio 2026

Premessa

Con riferimento al DL n. 62/2026, c.d. decreto Lavoro 2026, si riportano di seguito alcune considerazioni.

Il CCNL come riferimento del salario giusto

In primo luogo, si rileva positivamente che il decreto individua la contrattazione collettiva come lo strumento per la determinazione del salario giusto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione.

In particolare, si fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai ***contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro***.

Tale impostazione ***conferma la centralità della contrattazione collettiva nell'attuazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione***, riconoscendo alle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale un ruolo determinante nella definizione dei trattamenti economici di riferimento.

Peculiarità del settore edile

Con particolare riferimento al settore dell'edilizia, si evidenzia che il contratto collettivo stipulato dall'Ance e dalle organizzazioni sindacali del settore (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), si articola su due livelli di contrattazione: nazionale e territoriale. Analogo impianto si ravvisa nei contratti edili stipulati dalle altre organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative con i medesimi sindacati.

Due livelli di contrattazione collettiva

Grazie alla struttura su due livelli della contrattazione collettiva, il settore dell'edilizia riesce a garantire uniformità di diritti e di tutele per tutti i lavoratori presenti sul territorio nazionale.
Tale sistema rappresenta, inoltre, un importante elemento di garanzia anche per le imprese, incluse quelle di minori dimensioni, in quanto consente di operare all'interno di regole certe, omogenee e condivise dalle parti sociali.

Sistema bilaterale

In questo contesto, il sistema degli enti bilaterali nazionali e territoriali costituiti dalle parti sociali dell'edilizia rappresenta il principale punto di riferimento per l'attuazione delle politiche di tutela dei lavoratori e delle imprese, assicurando prestazioni e meccanismi di garanzia funzionali alla corretta applicazione della contrattazione collettiva e alla salvaguardia della regolarità del settore.

Funzione pubblicistica degli enti bilaterali

Le parti sociali hanno affidato alle Casse Edili/Edilcasse dei ***compiti fondamentali, riconosciuti poi anche in via legislativa dalle Istituzioni,*** volti sia a rispondere alle specificità proprie del settore edile

sia a dare concreta attuazione agli obiettivi di tutela sociale promossi congiuntamente dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro.
A tal proposito, si pensi al ***ruolo che è stato affidato dal Legislatore alle Casse nell'ambito della disciplina del DOL e della disciplina della verifica della congruità della manodopera nei lavori edili.***
Queste attività costituiscono un fondamentale presidio della legalità.

Terzietà degli enti e pluralismo sindacale

Gli enti bilaterali sono altresì fondati sul ***principio di terzietà***, essendo composti pariteticamente dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, che, attraverso un confronto costante, concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di tutela e di regolazione del settore.
Tale composizione rispecchia, peraltro, l'attuazione del ***principio del pluralismo sindacale, in quanto espressione della coesistenza di diverse parti sociali,*** ossia quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, stipulanti i tre CCNL di riferimento per il settore.

Un sistema in continua evoluzione

L'articolato sistema sopra accennato si sta evolvendo in un'ottica di semplificazione e digitalizzazione: dal prossimo gennaio 2027 saranno, infatti, operative le discipline della trasferta nazionale e della DUE, grazie all'implementazione di una apposita piattaforma informatica.
In tal modo si garantirà un sistema trasparente e fondato su regole condivise e uniformi per tutto il territorio nazionale.

Concessione dei benefici e applicazione CCNL

Si segnala, poi, che l'accesso ai benefici previsti dal decreto in esame (*Bonus donne 2026, Bonus Giovani 2026, Bonus ZES 2026, Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, Esonero per la conciliazione tra famiglia e lavoro)* è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento (cfr. art. 7 del decreto stesso).
Viene, dunque, ***confermato quanto già stabilito dalla legge Finanziaria del 2007*** (l. n. 296/2006, art. 1, comma 1175).
Tale disposizione prevede, in via generale, che la concessione di benefici normativi e contributivi è subordinata anche al "***rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale***".

Nuovo Archivio CNEL

Con la riorganizzazione dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, realizzata dal CNEL, è chiaro e inequivocabile quali sono i CCNL da assumere come riferimento, in quanto realmente rappresentativi.

Con riferimento al settore delle costruzioni, infatti, si evidenzia che ***i tre CCNL comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale (F-012, F-015, F-018) coprono circa il 98% del totale dei lavoratori*** **(circa 700.000)** ***a cui è applicato un CCNL riconducibile all'edilizia nel settore contrattuale "F - EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO".***
Appare, quindi, evidente quali siano i contratti concretamente applicati ai lavoratori del settore.

I costi di gestione del sistema

Per concludere, si ritiene opportuno evidenziare che il sistema di enti bilaterali sopra richiamato si regge su una contribuzione economicamente sostenibile, soprattutto in considerazione dei numerosi servizi offerti e delle tutele garantite, nonché della ridotta dimensione della maggior parte delle imprese edili, che, singolarmente, non potrebbero altrimenti offrire tali servizi e tutele.

Peraltro, la quasi totalità della contribuzione versata agli enti bilaterali viene, di fatto, "restituita" sotto forma di prestazioni e servizi. Ne consegue che gli unici costi effettivamente sostenuti riguardano il contributo dello 0,75%, destinato ai costi di gestione delle Casse Edili, e l'1%, destinato agli Enti Unici per la formazione e sicurezza che, comunque, comporta la gratuità dei corsi obbligatori in materia di formazione e sicurezza, nonché dell'assistenza tecnica in cantiere.